PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)
Prec. n. 29051/2022
Classifica 10.3.13 – 9/2019

Savona, data del protocollo

Comet Recycling S.r.l.
Sede Legale
Via Montegrappa, 41/A
17019 Varazze (SV)
cometrecyclingsrl@prontopec.com

e, p.c.

Arpal
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Molinero, 12 R
17100 Savona (SV)

Comune di Stella
Località Rovieto Superiore, 3
17044 Stella SV

Trasmissione via PEC

Oggetto: Comet Recycling S.r.l. - impianto di recupero di rifiuti sito in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella. Richiesta modifica non sostanziale.

Premesso che la Ditta Comet Recycling S.r.l., per l'impianto sito in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella (SV), risulta autorizzata con:

- P.D. n. 2343 del 18/07/2016 avente ad oggetto "Comet Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella (SV) – Rinnovo autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.".
- P.D. n. 2817 del 24/07/2019 avente ad oggetto: "Comet Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella (SV) – Modifica e aggiornamento P.D. 2343 del 18/07/2016".

Con nota agli atti con prot. n.29021 del 21/07/2022, integrata e sostituita dalla nota n. 29051 del 21/07/2022 , Comet Recycling S.r.l. richiedeva una modifica non sostanziale sull'autorizzazione

vigente, che si riporta :

"sui materiali derivanti dal trattamento: dei rifiuti di costruzione e demolizione (C.E.R.: 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.06.04 - 17.01.07 17.08.02 - 17.09.04), dei rifiuti identificati dal codice CER 17.03.02 (miscele bituminose) e dei rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) e 17.05.06 (fanghi di dragaggio) e dei rifiuti identificati dai codice CER 10.02.02 dovranno essere effettuate le verifiche analitiche di conformità in base alla normativa vigente al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di M.P.S..

Su ciascuno di tali materiali dovranno essere effettuate le verifiche di conformità secondo il seguente schema:

- ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m³"

Con il seguente aggiornamento:

- ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 2.500 m³"

Tale richiesta trovava fondamento sull'esigenza della Ditta di adeguarsi alle Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto Ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 (Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. 5205). (vds. AllegatoC4 RECUPERI AMBIENTALI, RIEMPIMENTI E COLMATE - Nota 3 (Frequenza delle Prove) ove viene specificato che il lotto massimo di aggregato riciclato da analizzare deve avere una dimensione massima pari a 3.000 m³).

Inoltre la Ditta specificava che *"con il Decreto interministeriale D.M. 203/2003 è stato precisato che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico devono utilizzare nei loro cantieri di recuperi ambientali MPS riciclato, ma per il fatto che i nostri lotti sono da 500 m³ non vengono considerati, in quanto le opere che richiedono quantità che si aggirano sui 3.000 m³ prediligono lotti prodotti da un'unica campagna di lavorazione evitando disomogeneità sullo stesso prodotto impiegato.*

Precisiamo che la campagna di macinazione per la produzione di 2.500 m³ sarà prodotta da conferimenti omogenei di rifiuti inerti caratterizzati e analizzati prima dell'ingresso in impianto. L'aumento da 500 m³ a 2.500 m³ non pregiudicherà le caratteristiche analitiche dell'MPS prodotta"

CONSIDERATO che:

- per quanto richiesto nell'istanza, le modifiche richieste non sono variazioni sostanziali in quanto motivate da esigenze tecnico-funzionali e non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10% come previsto dall'art. 35 comma 2 della L.R. 18/1999;
- verranno adottate le stesse modalità di gestione dei rifiuti attualmente autorizzati, a meno della diversa determinazione del lotto da analizzare per le verifiche di conformità al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di M.P.S. .
- i rifiuti verranno stoccati nelle stesse aree dei rifiuti equivalenti attualmente autorizzati.

VERIFICATO che:

- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 21 giugno 1999, n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia." le modifiche prospettate si configurano come non sostanziali.

Con la presente si prende atto di quanto comunicato dalla Comet Recycling S.r.l. con nota accolta agli atti al prot. 29021 del 21/07/2022, integrata e sostituita dalla nota n. 29051 del 21/07/2022 che si allega alla presente per opportuna conoscenza degli Enti in indirizzo.

Agli stessi Enti, si richiede l'espressione di proprie valutazioni circa eventuali elementi ostativi all'accoglimento della modifica proposta dalla Ditta, da far pervenire all'ufficio scrivente entro 30 giorni dal ricevimento della presente; l'assenza di riscontro verrà intesa quale silenzio/assenso da parte degli stessi.

Questi Uffici provvederanno, in occasione del primo aggiornamento o rinnovo dell'autorizzazione in essere, a tener conto delle modifiche comunicate, provvedendo a integrare nel provvedimento i contenuti dell'istanza di cui sopra.

Per successive comunicazioni è indispensabile citare il seguente riferimento 10.3.13 – 9/2019.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

il Dirigente del Settore
(Dott. Ing Vincenzo Gareri)
Firmata digitalmente

DL/MF